



**Bruxelles, 22 marzo 2018
(OR. en)**

7246/18

PECHE 89

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 22 marzo 2018

Destinatario: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: COM(2018) 151 final

Oggetto: Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la modifica dell'accordo di partenariato nel settore della pesca e la conclusione di un protocollo con il Regno del Marocco

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 151 final.

All.: COM(2018) 151 final



Bruxelles, 21.3.2018
COM(2018) 151 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la
modifica dell'accordo di partenariato nel settore della pesca e la conclusione di un
protocollo con il Regno del Marocco**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La Commissione propone di negoziare una modifica dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra le Comunità europee e il Regno del Marocco e di concludere un protocollo di attuazione di detto accordo che rispondano alle esigenze della flotta dell'Unione e siano in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca, nonché con le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.

La presente proposta è presentata a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 febbraio 2018 nella causa C-266/16 (Western Sahara Campaign UK), in cui la Corte dichiara che le acque adiacenti al territorio del Sahara occidentale non rientrano nella zona di pesca di cui all'accordo in questione.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'attuale accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco è entrato in vigore il 28 febbraio 2007¹. L'accordo è stato attuato da due protocolli successivi che hanno accordato ai pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca di specie pelagiche e demersali l'accesso alla zona di pesca del Marocco fino al 14 dicembre 2011, data di scadenza del secondo protocollo di attuazione per effetto del mancato consenso del Parlamento sulla sua conclusione. Il Parlamento europeo ha messo in dubbio la sostenibilità, il rapporto costi-benefici e la legalità internazionale dello strumento proposto. Un terzo protocollo, che ha tenuto conto delle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo, è stato concluso nel 2014² e scadrà il 14 luglio 2018.

Complessivamente, l'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Marocco permette ai pescherecci di 11 Stati membri di operare in sei diverse categorie di pesca di piccoli pelagici, specie demersali e specie altamente migratorie. La zona di pesca del Marocco rappresenta il limite settentrionale della zona di distribuzione dello stock "C" di piccoli pelagici³, che comprende le acque della Mauritania, del Senegal e della Guinea Bissau, tutte facenti parte della rete di accordi bilaterali di partenariato per una pesca sostenibile.

Gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile contribuiscono a promuovere gli obiettivi della politica comune della pesca a livello internazionale, assicurando che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione siano basate sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione. Tali accordi, inoltre, rafforzano la posizione dell'Unione europea all'interno delle organizzazioni nazionali e internazionali per la pesca, in particolare la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Essi, infine, si basano sui migliori pareri scientifici disponibili e contribuiscono al miglioramento del rispetto delle misure internazionali, compresa la lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

Si presterà particolare attenzione all'esecuzione e all'attuazione della contropartita finanziaria corrisposta al Marocco per promuovere una gestione sostenibile della pesca, in particolare alla luce delle raccomandazioni della relazione speciale della Corte dei conti europea n. 11 del 2015 riguardante gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile.

¹ GU L 78 del 17.3.2007, pag. 31.

² GU L 349 del 21.12.2013, pag. 1.

³ Secondo la classificazione scientifica in uso.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La negoziazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con il Regno del Marocco è in linea con l'azione esterna dell'UE nei confronti dei paesi confinanti ed è conforme agli obiettivi dell'Unione per quanto riguarda il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

A seguito della summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, è necessario specificare l'ambito di applicazione geografico dell'accordo.

L'UE ritiene possibile estendere gli accordi bilaterali con il Marocco al Sahara occidentale a determinate condizioni. Resta tuttavia inteso che qualunque accordo avrà solo carattere provvisorio fintantoché non si perverrà alla risoluzione del conflitto nell'ambito delle Nazioni Unite e conformemente alle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Per l'intera durata del processo i negoziati saranno condotti in consultazione con tutti i servizi della Commissione interessati e con il SEAE e con il supporto della delegazione dell'UE competente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della decisione è fornita dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), parte V "azione esterna dell'Unione", titolo V "accordi internazionali", che definisce la procedura per i negoziati e per la conclusione di accordi tra l'Unione e i paesi terzi.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente, competenza esclusiva.

- **Proporzionalità**

La decisione è proporzionale all'obiettivo perseguito.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Lo strumento è previsto dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della normativa vigente**

Nel 2017 la Commissione ha svolto una valutazione *ex-post/ex-ante* sull'opportunità di rinnovare il protocollo di pesca con il Regno del Marocco. Le conclusioni di tale valutazione figurano in un documento di lavoro separato dei servizi della Commissione⁴.

La valutazione ha concluso che le flotte dell'UE sono fortemente interessate a proseguire le attività di pesca in Marocco. Il rinnovo del protocollo contribuirà inoltre a rafforzare il sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza e a migliorare la governance delle attività di pesca nella regione. La valutazione dimostra che il rinnovo del protocollo sarebbe inoltre di grande utilità per il Marocco, vista l'importanza che riveste la contropartita finanziaria erogata nell'ambito del protocollo stesso a titolo di contributo alla strategia "Halieutis" del paese per lo sviluppo del settore della pesca. Il Marocco ha manifestato il proprio interesse ad avviare negoziati con l'UE sul rinnovo del protocollo.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Le parti interessate, compresi i rappresentanti dell'industria e le organizzazioni della società civile, sono state consultate in occasione della valutazione, in particolare nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Le direttive di negoziato proposte in allegato alla decisione raccomandano di autorizzare l'avvio dei negoziati e di includere una clausola che, in caso di violazione dei diritti umani e dei principi democratici, possa comportare la sospensione dell'accordo e del relativo protocollo.

⁴ *Evaluation rétrospective et prospective du Protocole à l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc* (Valutazione retrospettiva e prospettica del protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco). Relazione definitiva, settembre 2017 (F&S, Poseidon e Megapesca).

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nell'incidenza sul bilancio connessa al nuovo protocollo figura anche il versamento di una contropartita finanziaria al Regno del Marocco. Le dotazioni di bilancio corrispondenti, in termini di stanziamenti di impegno e di pagamento, devono essere incluse ogni anno nella linea di bilancio relativa agli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (11 03 01) e devono essere compatibili con la programmazione finanziaria del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Gli importi annuali per gli impegni e i pagamenti sono fissati nel quadro della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non entrati in vigore all'inizio dell'anno⁵.

I negoziati dovrebbero concludersi prima della scadenza del protocollo vigente, vale a dire entro il 14 luglio 2018.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'avvio dei negoziati è previsto per il primo trimestre del 2018.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La Commissione raccomanda che:

- il Consiglio autorizzi la Commissione ad avviare e condurre negoziati per la modifica dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Regno del Marocco e per la conclusione di un protocollo;
- la Commissione sia nominata negoziatrice in materia per conto dell'UE;
- la Commissione conduca i negoziati in consultazione con un comitato speciale come previsto dalle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il Consiglio approvi le direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione.

⁵ Capitolo 40 (linea di riserva 40 02 41), in linea con l'accordo interistituzionale sul QFP (2013/C 373/01).

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la modifica dell'accordo di partenariato nel settore della pesca e la conclusione di un protocollo con il Regno del Marocco

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che è opportuno avviare negoziati con il Regno del Marocco al fine di modificare l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra le Comunità europee e il Regno del Marocco⁶ e concludere un protocollo di attuazione di detto accordo,

considerando che è importante che il partenariato nel settore della pesca sviluppatosi nel corso degli anni tra l'Unione europea e il Regno del Marocco non venga interrotto e che, nel contempo, si assicurino adeguate garanzie per la tutela dei diritti umani e lo sviluppo sostenibile dei territori interessati,

considerando che l'Unione europea sostiene gli sforzi delle Nazioni Unite nel trovare una soluzione politica reciprocamente accettabile che consenta l'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale, nel rispetto dei principi e dei fini della Carta delle Nazioni Unite,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati con il Regno del Marocco al fine di modificare l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra le Comunità europee e il Regno del Marocco e concludere un protocollo di attuazione di detto accordo.
2. La Commissione guida il gruppo di negoziatori, di cui fa parte anche l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Articolo 2

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo "Politica esterna della pesca" del Consiglio, sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio figuranti nell'allegato della presente decisione.

⁶ GUL 141 del 29.5.2006, pag. 4.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*